

TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE

-Sezione Lavoro-

Ricorso ai sensi dell'articolo 414 c.p.c. nell'interesse del

latore roberto...: giannelli venuto alla luce nel Posto chiamato Firenze il 14.12.1963 (Roberto "Trustee" GIANNELLI "Trust®", CF GNN-RRT-63T14-D612C – SSN 80380000900316734144) in qualità di Trust GIANNELLI ROBERTO, Amministratore Fiduciario - Trustee - prot. N°18721 del 14/05/2021 - in deposito presso il Comune di Castelfranco Emilia (MO) - Apostille Internazionale in Atto Pubblico n° 937 del 17/05/2021 (Convenzione dell'Aja, 1961) Prefettura di Modena Apostille Internazionale in Atto Pubblico n° 331/21 del 10/06/2021 (Convenzione dell'Aja, 1961) in deposito presso la Procura di Pistoia, Domicilio TRUST: Via Antonio Gramsci n.3 Vicchio (EE) Organismo extraterritoriale Ateco 99.00.00 CF:90034110487 Personalità Giuridica di Diritto internazionale (art.6 D.U.D.U.), in quanto avente la capacità di agire, nonché responsabile di gestire i propri affari e disponente della propria personalità giuridica (*Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, Articolo 6*) e del Diritto sul Trust della Persona Fisica "Roberto Giannelli - Giannelli Roberto "e del SOGGETTOGIURIDICO "© ROBERTO GIANNELLI ™. © GIANNELLI ROBERTO™" con Domicilio TRUST: in Via Antonio Gramsci n.3 Vicchio (EE); nel ruolo, altresì, di ricorrente e di prestatore di opera in veste di "Dipendente"; nonché in veste di Trustee del TRUST GIANNELLI ROBERTO, e del presente atto producibile in giudizio nel successivo instaurando procedimento per il mezzo della rappresentanza legale degli Avvocati Elisa Benatti e Francesca Mazzone, entrambe del Foro di Modena, rispettivamente CF BNT LSE 83S59 F257Q e CF MZZ FNC 83E55 D862T, aventi studio rispettivamente in Vignola (MO), via per Spilamberto nr. 394 ed in Modena (MO), via G. Bertoni, nr. 25, indirizzo quest'ultimo, dove dichiara di eleggere speciale domicilio, in virtù di procura speciale depositata nel fascicolo telematico unitamente a tale atto ai fini delle vigenti disposizioni di riserva di legge si dichiara che tutte le eventuali comunicazioni e/o notificazioni potranno essere effettuate ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:

- elisa.benatti@ordineavvmodena.it e
- francesca.mazzone@ordineavvmodena.it e/o
- in alternativa al seguente numero di fax 059.765598; segue.

CONTRO

PANTI Filippo nella persona del legale rappresentante *pro tempore*, all'epoca dei fatti principale responsabile del contratto in opera professionale, facente funzione di Direttore PANTI Filippo,



agente presso l'ente Datore del Lavoro: ENDOMOS SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE – ONLUS- D-U-N-S® Number: 43-545-0124 Codice Fiscale / P. IVA06497050481 con sede in Firenze (FI), via Aretina nr. 251/A, cap. 50136; segue.

NONCHÈ CONTRO

PANTI Filippo ora in funzione di legale rappresentante *pro tempore* presso SERVIZI INTEGRATI TOSCANI SOC COOP CONSORTILE, D-U-N-S® Number: 43-266-7218 Codice Fiscale / P. IVA 06036670484, con sede in Firenze (FI), via Di Camporeggi, nr. 1 cap 50129; segue.

NONCHÈ CONTRO

NANNONI Alberto ora legale rappresentante *pro tempore* presso ENDOMOS SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE – ONLUS, D-U-N-S® Number: 43-545-0124 Codice Fiscale / P. IVA 06497050481 con sede in Firenze (FI), via Aretina nr. 251/A, cap. 50136; segue.

ESPONE E PREMETTE TUTTO QUANTO SEGUE

INFATTO

1. Il latore, dipendente Roberto Giannelli ed agente (in veste di Trustee del TRUST GIANNELLI ROBERTO) rende noto, in rivalsa di Legge Relativa e Specifica, l'offesa ricevuta, e formula, sin d'ora, richiesta di Ricorso ai sensi dell'articolo 414 c.p.c., con contestuale deposito presso il Tribunale Ordinario di Firenze -Sezione Lavoro, e consegna comunicazione a mezzo di Posta Elettronica Certificata attraverso gli indirizzi: elisa.benatti@ordineavvmodena.it e francesca.mazzone@ordineavvmodena.it; segue.
2. L'odierno ricorrente Roberto Giannelli, nel posto di Firenze, in data 16.04.2018, veniva assunto alle dipendenze del Datore di Lavoro nella persona di PANTI Filippo agente presso l'ente ENDOMOS SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE – ONLUS, qui di sopra meglio indicata, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, alle condizioni stabilite dalle vigenti disposizioni legislative circa il trattamento giuridico, economico e previdenziale dei lavoratori del settore delle Cooperative Sociali, con qualifica di Dipendente operaio, inquadramento al livello D1 e con mansioni di animatore educatore; segue.
3. Veniva, inoltre, specificato nel contratto che Roberto Giannelli ovvero che l'agente come Dipendente "GIANNELLI ROBERTO", *"avrebbe dovuto prestare servizio presso la RSA BOTTICELLI P.I. - C.F. 05548060481, sita in Strada in Chianti (FI), via Boschi nr. 1. All'interno di tale accordo venivano altresì espresse specificamente le condizioni di assunzione, la documentazione necessaria e da esibire prima di prendere servizio, i prescritti doveri di diligenza e l'orario di lavoro"*; continua.
4. La scrivente Rappresentanza Legale evidenzia sin da ora che nessun cenno veniva fatto, in tale documento contrattuale di regolazione dei rapporti in reciproco accordo fra le parti coinvolte e qui di sopra meglio indicate, in merito alla "situazione sanitaria" del latore, né veniva subordinata l'esecuzione dell'opera lavorativa di cui trattasi, dall'uno verso l'altro, a particolari "trattamenti sanitari" da intendersi quali mere imposizioni a cui il datore di lavoro si era adeguato. A



completamento di quanto esposto, vedasi copia della lettera di assunzione sub. **documento 1**; segue.

5. In data 8 ottobre 2021, attraverso un “gruppo whatsapp” denominato “animazione Botticelli”, composto dall’odierno ricorrente, dalle “signore Felicita, Ilaria e Lucia”, veniva scritto, ad opera della “signora Felicita”, tale messaggio: “*Si rammenta a tutti i lavoratori che ai sensi dell’art. 2 DL 122/2021 dal giorno 10 ottobre per poter accedere alla struttura sarà necessario essere in regola con quanto previsto in materia di vaccini anti Covid 19. Si invitano tutti i dipendenti a portare con sé idonea documentazione perché sia possibile il controllo. Grazie*”, vedasi **documento 2**; segue.
6. In data 13 ottobre 2021, il Responsabile facente funzione di Direttore PANTI Filippo agente presso l’ente Datore del Lavoro: ENDOMOS SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE – ONLUS inoltrava dall’indirizzo di posta elettronica certificata “endomos@legalmail.it” all’indirizzo di posta elettronica certificata “rg.giannelli@postecert.it” la seguente **comunicazione**, vedasi **documento 3**: “*Spett. Roberto Giannelli, -- alla luce del DECRETO-LEGGE 10 settembre 2021, n. 122 . Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale di cui all'Art. 2. Estensione dell'obbligo vaccinale in strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie, in attesa dell'esibizione da parte sua della documentazione attestante l'aver assolto tale obbligo, lei è sospeso dalla prestazione lavorativa presso la ns struttura fino al 31/12/2021. Restano intese tutte le disposizioni ivi contenute. Saluti. Filippo Panti. Endomos Soc Coop*”. Tale comunicazione, ed è fondamentale rilevarlo, mancava di qualsivoglia genere di firma in calce ed in umido da parte del Responsabile facente funzione di Direttore PANTI Filippo agente presso l’ente Datore del Lavoro: ENDOMOS SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE – ONLUS, nessuna ufficialità veniva pertanto conferita ad un’importante comunicazione che avrebbe, come del resto è avvenuto, influito significativamente sulle sorti del ricorrente e che in quanto tale si sarebbe dovuta notificare a quest’ultimo personalmente; segue.
7. In data 02 gennaio 2022 il dipendente Roberto Giannelli inoltrava dall’indirizzo di posta elettronica certificata “rg.giannelli@postecert.it” all’indirizzo di posta elettronica certificata “endomos@legalmail.it” “Messaggio di posta certificata 02.01.2022 alle ore 18:12:40”:

“Certified email message On 02.01.2022 at 18:12:40” Identificativo messaggio: B3B768D2.0018348A. 1BC75A96.3449A420.posta-certificata@postecert.it“: il seguente messaggio: “Mia messa a disposizione” alla cortese attenzione dell’ufficio risorse umane dell’ente Datore di Lavoro ENDOMOS SOC COOP SOCIALE ONLUS ed al suo responsabile legale rappresentante, Filippo Panti, in riscontro alla **comunicazione** di cui sopra valida, a detta loro, fino al “31.12.2021”, la sua formale messa a disposizione, al fine di riprendere l’attività lavorativa, vedasi il messaggio originale incluso nel **documento 4**. Si consideri, sul punto, che nulla il Governo aveva ancora previsto per il periodo seguente alla data del “31.12.2021”; segue.



8. In data 7 gennaio 2022 veniva ricevuta sulla Posta elettronica certificata “rg.giannelli@postecert.it” dell’odierno ricorrente dipendente, da parte dell’ente Datore di Lavoro ENDOMOS SOC COOP SOCIALE ONLUS la seguente comunicazione, vedasi **documento 5**: «*Gent.mo sig. Giannelli, in riferimento alla normativa che ha imposto l’obbligo vaccinale agli operatori impiegati nelle RSA, Decreto Legge n. 111 del 06/08/2021 e successivo Decreto Legge n. 172 della Gazzetta Ufficiale del 26/11/2021, Lei ha l’obbligo di fornire documentazione attestante l’avvenuta vaccinazione al fine di poter espletare la propria prestazione lavorativa. In mancanza di tale attestazione è ritenuto assente non retribuito con diritto alla conservazione del posto di lavoro. Le rendiamo noto inoltre che al momento del Suo rientro in servizio il rapporto di lavoro proseguirà con la società aggiudicataria dell’appalto della Rsa Botticelli subentrata dal 01/01/2022 con la quale Le chiediamo di metterci in contatto: Cooperativa Uzeta uzeta@pec.cooperativauzeta.it. Cordiali saluti. ENDOMOS COOP. SOCIALE ONLUS*»; sul punto, si ribadisce che quanto sopra veniva inoltrato in forza di una normativa emessa in via d’urgenza e provvisoria in attesa di una sua conversione in legge, unico strumento vigente con il quale ad oggi è possibile incidere sulla presente materia; segue.
9. Roberto Giannelli agente (in veste di Trustee del TRUST GIANNELLI ROBERTO), pertanto, ribadisce la notifica, nonché richiesta di ricorso ai sensi dell’articolo 414 c.p.c. pur avendo concesso alle parti coinvolte la possibilità di giungere ad un diverso epilogo e, nello specifico, previo inoltro delle sotto indicate notifiche che si riepilogano per comodità e che si richiamano integralmente ad ogni effetto di legge e senza pregiudizio alcuno:
- 9.1. DIFFIDA ad ADEMPIERE: con Numero di Protocollo 001/22 datata 07 febbraio 2022 nel posto di Vicchio (FI), spedita e consegnata a mezzo Raccomandata con Ricevuta di avvenuta consegna numero 15365882312-2 [**documento 6** di pagine 12 (dodici)]; e
- 9.2.LETTERA di TRASMISSIONE della DIFFIDA ad ADEMPIERE: con Numero di Protocollo L.T. 001/22 datata 23 febbraio 2022 nel Posto di Vicchio (FI), notificata a mezzo Posta Elettronica Certificata, si veda la seguente Ricevuta di avvenuta consegna del messaggio:498CDEF0C.002B9A7D.259FD20A.E934E530.posta-certificata@postecert.it, prima causa persa da parte dei rispondenti: PANTI Filippo, GIANI Eugenio e MORELLO MARCHESE Paolo, seguito [**documento 7** di pagine 4 (quattro)]; e
- 9.3. RATIFICA della DIFFIDA ad ADEMPIERE: con Numero di Protocollo R-001/22 del 16 marzo 2022 nel posto di Vicchio (FI), spedita e consegnata a mezzo Raccomandata con Ricevuta di avvenuta consegna numero 15375724951-4 [**documento 8** di pagine 12 (dodici)]; e
- 9.4. LETTERA di TRASMISSIONE RATIFICA della DIFFIDA ad ADEMPIERE: con numero di Protocollo L.T.-R-001/2022 datata 21 marzo 2022 nel posto di Vicchio (FI), trasmessa a mezzo Posta Elettronica Certificata, con la seguente Ricevuta di avvenuta consegna del messaggio: 498E783B.0045DB6F.AE084206.8AFEC825.posta-certifica-ta@postecert.it, seconda causa persa da parte dei rispondenti: PANTI Filippo, GIANI Eugenio e MORELLO MARCHESE Paolo. [**documento 9** di pagine 6 (sei)]; e



9.5. Causa Vinta e Chiusa: NOTIFICA «Juravit Affidavit»: con numero di Protocollo CVC-001/22 datata 19 giugno 2022 nel posto di Vicchio (FI), spedita e consegnata a mezzo Raccomandata con Ricevuta di avvenuta consegna numero 153658823122 [**documento 10** pagine 12 (dodici)]; e

9.6. LETTERA di TRASMISSIONE della DIFFIDA ad ADEMPIERE: con numero di Protocollo L.T.CVC- 001/22 datata 30 giugno 2022, trasmessa a mezzo Posta Elettronica Certificata con la seguente *Ricevuta di avvenuta consegna del messaggio di posta elettronica certificata: 498CDEFC.002B9A7D.259FD20A.E934E530.posta-certificata@postecert.it, prima causa persa da parte dei rispondenti: PANTI Filippo, GIANI Eugenio e MORELLO MARCHESE Paolo, [documento 11 di pagine 8 (otto)]; segue.*

10. Roberto Giannelli, il 07 aprile 2022, alle ore 09:24:58 nel Posto di Vicchio (FI), rende noto e certifica il ritiro di Raccomandata generica numero 200430827675, proveniente dal mittente "BBMDR -- BARDAZZI BONANNI MAZZONI DANERI RENNA – LEGALI ASSOCIATI – Via A. Simintendi, 29 - 59100 - Prato (PO)" intestata a "Egr. Sig. – Roberto Giannelli – Via Antonio Gramsci n. 3 – 50039 – Vicchio (FI)" con "Oggetto: Endomos Soc. Coop. Sociale Onlus/Roberto Giannelli" del "Prato, lì 29 marzo 2022" autografo in calce per asseveranza "Avv. Maurizio Daneri [...] Formulo la presente in nome e per conto di Endomos Soc. Coop. Sociale Onlus, il cui legale rappresentante pro tempore, sig. Panti Filippo, si è rivolto al mio patrocinio [...]"; segue.

11. Roberto Giannelli, in riscontro alla missiva di cui al punto 10 del presente atto, eccepiva la nullità della succitata spedita e consegnata a mezzo "di RACC. GENERICHE 200430827675" per vizio di forma, tenuto conto che nessun contratto regolare¹, legittimo e vincolante, consensuale, bilaterale, traslativo, oneroso e commutativo, con la firma in umido in calce tra i contraenti era da intendersi esistente tra: "avv. Maurizio Daneri in veste di Legale Associato presso BBMDR -- BARDAZZI BONANNI MAZZONI DANERI RENNA ed il PANTI Filippo in veste e funzione pro tempore Responsabile Presso: ENDOMOS SOC COOP SOCIALE ONLUS". [**documento 12 ATTO DI RIGETTO.pdf** di pagine 25 (venticinque)]; segue

12. Durante l'intero periodo in cui è stato impedito in maniera coercitiva al Dipendente Roberto Giannelli agente (in veste di Trustee del TRUST GIANNELLI ROBERTO) di prestare la propria opera lavorativa, lo stesso continuava a ricevere regolarmente le buste paga da parte del facente funzione di Direttore PANTI Filippo agente presso l'ente Datore del Lavoro: ENDOMOS SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE – ONLUS o RSA Botticelli di cui al

¹ consensuale=perfezionato con il consenso delle parti;

bilaterale=con obblighi in capo alle due parti;

traslativo= trasferisce la proprietà di una cosa determinata o costituisce o trasferisce diritti reali sulla cosa;

oneroso= un accordo nel quale al sacrificio patrimoniale che una parte compie eseguendo la prestazione, corrisponde un vantaggio patrimoniale che la stessa parte consegue ricevendo la prestazione della controparte;

commutativo=l'entità delle loro obbligazioni è conosciuta immediatamente dalle parti



documento 13 e, più precisamente: fino alla data del 9 ottobre 2021, la retribuzione ricevuta era solo parziale, seguiva poi la busta paga del mese di novembre 2021 a zero e quella del mese di dicembre pari ad 730,00 EUR (settecentotrenta, zero zero) uguale importo in euro; tutte le successive ricevute fino al mese di ottobre 2022 recavano invece l'importo di 0 EUR (zero) uguale importo in euro; da ultimo in data "15.05.2023" il latore ha ricevuto il versamento di una somma di denaro pari ad 3 972,50 EUR (tremilanovecentosettantadue, cinquanta) uguale importo in euro, da parte de "La Villa", pagamento che pare essere stato effettuato in surroga per conto di ENDOMOS SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE o RSA Botticelli, vedasi **documento 14**; segue.

13. Nei mesi di novembre 2022 e dicembre 2022, intercorreva un copioso scambio di corrispondenza a mezzo e-mail tra Roberto Giannelli (rg.giannelli@libero.it) e la referente amministrativa della subentrante cooperativa Uzeta, tale Erla Mesiti quale firmataria (**si precisa che le comunicazioni recenti tra le parti erano congiunte e disgiunte**), al fine di meglio definire le sorti del rapporto di lavoro di cui si discute, corrispondenza a cui non faceva seguito il prosieguo del suddetto rapporto di lavoro; segue.

Tutto quanto sopra premesso, il latore roberto...: giannelli come sopra rappresentato e domiciliato, espone quanto segue.

IN DIRITTO

1. IN via pregiudiziale e/o preliminare: SUL DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE PASSIVA NELL'AMBITO DEL PROCEDIMENTO DI SOSPENSIONE LAVORATIVA DI CUI È CAUSA

In via preliminare, la scrivente rappresentanza legale rende noto che la sospensione dallo svolgimento dell'attività lavorativa è stata comunicata all'odierno ricorrente in data "13.10.2021", e inviata a mezzo Posta elettronica certificata (vedasi **documento 3**): rg.giannelli@postecert.it il cui dominio e domicilio elettivo appartengono, tuttavia, solo all'Ente Trust GIANNELLI ROBERTO *e non anche al domicilio del lavoratore persona fisica, parte del rapporto contrattuale in essere, unitamente al Datore di Lavoro Filippo Panti facente funzione di Direttore e responsabile quest'ultimo congiuntamente e disgiuntamente con la ENDOMOS SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE – ONLUS* **Ne consegue che la suddetta "sospensione" deve ritenersi, secondo equità, illegittima, illegale ab origine e, dunque, nulla; segue .**

Come noto, *il TRUST è un insieme di beni e rapporti giuridici tra soggetti, e ciò in quanto l'effetto proprio del TRUST è cosa diversa dal dare vita ad un nuovo soggetto di diritto, ma è quello di istituire un patrimonio destinato ad un fine prestabilito (cfr Cass. 9 maggio 2014, n. 10105);* segue.

Ne consegue logicamente che il TRUST è imparagonabile ad un ente autonomo a sé stante in quanto privo di soggettività giuridica; segue.

Altresì è corretto assimilare il TRUST ad una Società che agisce per mezzo del suo Legale Rappresentante, perché la costituzione di beni in Trust è estranea dalla creazione di un nuovo soggetto di diritto, ma istituisce unicamente



un patrimonio destinato ad un preciso scopo, con la diretta conseguenza che questo patrimonio è inabilitato ad avere rapporti con i terzi; segue.

A tale scopo, legittimato è solo e senza pregiudizio il Trustee (i beni sono intestati al trustee, anche se tale intestazione deve ritenersi solo momentanea, fino allo scioglimento del trust): sul punto, *la giurisprudenza dominante ritiene che il trust sia da estromettere da un eventuale giudizio, motivo per cui è da escludersi recisamente che il trust sia titolare di diritti e tanto meno destinatario di un avviso di liquidazione che abbia ad oggetto i medesimi*; segue.

Alla luce delle suddette considerazioni ne consegue che la **comunicazione** inviata in data “13.10.2021” (vedasi **documento 3**) all’Ente Trust GIANNELLI ROBERTO a mezzo Posta Elettronica Certificata deve ritenersi inefficace ed improduttiva di effetti giuridici nei confronti del lavoratore persona fisica odierno ricorrente e, per l’effetto, nulla; segue.

Ci si chiede, dunque, a che titolo il facente funzione di Direttore PANTI Filippo come agente responsabile in solido congiuntamente e disgiuntamente presso l’ente Datore di Lavoro ENDOMOS SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE – ONLUS- abbia utilizzato il dominio appartenente all’Ente Trust GIANNELLI ROBERTO per inviare la **comunicazione** avente ad oggetto la **“sospensione lavorativa”** del lavoratore persona fisica, nonché dell’uomo senziante titolare di diritti inviolabili costituzionalmente garantiti, parte del rapporto contrattuale in essere con il Datore di Lavoro, ente ENDOMOS SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE – ONLUS di cui il Responsabile facente funzione di Direttore era il Filippo Panti.

Era, semmai, doveroso inviare **una formale Notifica spedita per il mezzo del servizio Postale Italiano al recapito di Posta di residenza del Dipendente Roberto Giannelli agente (in veste di Trustee del TRUST GIANNELLI ROBERTO)**, dato quest’ultimo già conosciuto e quindi noto alla società resistente a far corso dalla sottoscrizione del contratto di lavoro; segue.

Alla luce di ciò, dunque, la condotta posta in essere dal facente funzione di Direttore PANTI Filippo agente presso l’ente Datore del Lavoro: ENDOMOS SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE – ONLUS ai danni dell’odierno ricorrente Dipendente Roberto Giannelli (in veste di Trustee del TRUST GIANNELLI ROBERTO) deve ritenersi *de facto* e *de jure* illegale e illegittima e, pertanto, nulla; segue.

2. Nel merito, in via principale: SULLA VIOLAZIONE DELL’ART. 4 DEL D.L. N. 44/2021 COME CONVERTITO CON LEGGE N. 76/2021 – SULLA VIOLAZIONE DELLA LEGGE N. 122/2021.

Come noto, con il “decreto legge n. 44 del 01 aprile 2021” e successiva legge di conversione (L. n. 76/2021), è stata resa **“obbligatoria”** per gli operatori sanitari, e poi per i lavoratori ad essi equiparati, e lo si cita in più parti del menzionato testo: «la somministrazione di un vaccino per la prevenzione delle infezioni da Sars Cov-2 e non quello che poi effettivamente è stato inoculato, consistente in una sostanza atta presumibilmente alla prevenzione dalla malattia Covid-19»; segue.

Pur volendo soprassedere sull’incongruenza sopra richiamata, la campagna di vaccinazione sperimentale - Sieri Genici (*Espianto eterogeneo sieri contenenti cellule di feti abortiti, proteine spike, metalli*



pesanti e nanoparticelle) è stata resa “obbligatoria”, per il tramite del summenzionato decreto, quale requisito essenziale per lo svolgimento dell’attività lavorativa, per *“gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario”*; segue.

Ora, l’imposizione di un trattamento sperimentale viola *de jure* e contrasta palesemente con il dettato normativo degli articoli 2, 3, 13 e 32 della Costituzione; in particolare:

- è irragionevole e contraria tanto ai diritti inviolabili dell’opera dell’uomo, quanto alla dignità dell’uomo in opera umana a prescindere dai già dimostrati e ad oggi noti eventi avversi fra cui *“Malori Improvvisi”*;
- è suscettibile di rivalsa penale e civile nei confronti del responsabile, che nel caso che qui ci riguarda è da identificarsi nel PANTI Filippo di cui al presente atto; segue.

Qui e ora, la questione di legittimità costituzionale del *D.L. n. 44/2021* così come convertito nella *L. 76/2021* è insignificante ed irrilevante nel presente giudizio ai fini della decisione, in quanto oggetto dello stesso è in primo luogo la questione relativa alla violazione da parte del Datore di Lavoro agente PANTI Filippo della procedura a cui il suddetto (datore di lavoro) si sarebbe dovuto inderogabilmente attenere al fine di escludere di inficiare la validità della sospensione lavorativa adottata ai danni, tra gli altri, dell’odierno ricorrente ossia verso il Dipendente Roberto Giannelli agente (in veste di Trustee del TRUST GIANNELLI ROBERTO); segue.

La presente vicenda, infatti, trae origine dalla circostanza che la sospensione per cui è causa *“di fatto adottata unilateralmente e con indirizzo coercitivo del responsabile dell’agente PANTI Filippo”* è stata comminata in violazione della procedura prevista dall’art. 4 del suindicato D.L. che costituisce comunque norma speciale rispetto al *D. Lgs. 81/2008*, ovvero il testo unico sulla salute e sulla sicurezza sul lavoro; segue.

Il provvedimento in questa sede contestato appare, dunque, espressione di determinazione unilaterale datoriale, la cui conseguenza comporta, da un lato, l’inutilizzabilità, per il tempo di durata della sospensione, della prestazione del latore e, dall’altro, la correlativa sospensione dell’adempimento della controprestazione posta a carico del datore di lavoro, id est il pagamento della retribuzione (cfr Trib. Milano sentenza n 2135/21).

Tale normativa speciale, come noto, prevede una specifica procedura volta alla verifica dell’avvenuta somministrazione della *“campagna di vaccinazione previa necessaria esibizione di apposita Prescrizione Medica”* e/o delle eventuali ragioni di esenzione della stessa, attribuendo i relativi poteri unitamente alla competenza solo in capo alla AUSL; dunque, solo all’esito di detta procedura, la AUSL e solo la AUSL avrebbe potuto procedere alla sospensione del sanitario e/o dell’operatore di interesse sanitario che si dissociava dalla campagna vaccinale; segue.

Solo successivamente alla comunicazione della AUSL, il Datore di Lavoro agente PANTI Filippo in base alla citata normativa, era obbligato in onore a valutare in via equa e in reciproco accordo con il Dipendente Roberto Giannelli agente (in veste di Trustee del TRUST GIANNELLI ROBERTO) la possibilità di adibire a diversa mansione il latore e, solo in *extrema ratio*, sospenderlo



fino al termine della “campagna vaccinale” e comunque fino al termine dell'emergenza sanitaria; segue.

Il Datore di Lavoro agente PANTI Filippo, nelle more della procedura suindicata e, dunque, nell'attesa che pervenisse la comunicazione di sospensione da parte del soggetto legittimato a definire l'iter amministrativo (appunto la AUSL) era impossibilitato a richiedere al Dipendente Roberto Giannelli agente (in veste di Trustee del TRUST GIANNELLI ROBERTO), informazioni sullo “stato vaccinale” con particolare riferimento al “COVID 19”, essendo dati ultrasensibili che solo la normativa suindicata ha inteso rendere disponibili obbligatoriamente ed unicamente proprio all'amministrazione titolata a svolgere la procedura di verifica; segue.

Alla luce di quanto qui di sopra meglio esposto, è evidente che il PANTI Filippo, in base alla procedura così come delineata dal citato art. 4, era impossibilitato a decidere di sospendere, come in effetti ha sospeso, il dipendente “GIANNELLI ROBERTO” Roberto Giannelli odierno ricorrente assumendosi de facto la responsabilità totale congiunta e disgiunta come firmatario in veste di Datore di Lavoro agente; segue.

Sul punto, è doveroso per la scrivente **Legale Rappresentanza** evidenziare che tanto il medico competente quanto il datore di lavoro sottostanno a limitazioni di informazioni circa lo “stato vaccinale” del Dipendente, essendo le suddette (informazioni) coperte e protette dalla normativa a tutela della privacy, la cui osservanza è obbligatoria: il medico competente in merito alla “vaccinazione COVID-19” dunque era inabile tanto a trasmettere al datore di lavoro le informazioni sul punto assunte dal dipendente, quanto al trattamento dei dati perché coperti da privacy; segue.

Ora, secondo la procedura che avrebbe dovuto trovare equa e legittima applicazione anche nel caso che qui ci riguarda, il datore di lavoro aveva l'obbligo solo di prendere atto dell'eventuale sospensione comminata dalla AUSL competente (se e quando essa dovesse sopraggiungere) per poi valutare se era possibile adibire il dipendente a mansioni diverse che avrebbero impedito un qualsivoglia contatto diretto con il pubblico e, solo in extrema ratio, a sospenderlo; segue.

Dunque, rappresentando la sospensione del lavoratore senza retribuzione *l'extrema ratio*, vi era un preciso onere del datore di lavoro di verificare l'esistenza in azienda di posizioni lavorative alternative, astrattamente assegnabili al lavoratore, atte a preservare la condizione occupazionale e retributiva, da un lato, e compatibili, dall'altro, con la tutela della salubrità dell'ambiente di lavoro, in quanto non prevedenti contatti interpersonali con soggetti fragili o comportanti, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da “SARS-CoV-2” (cfr. Trib. Milano sentenza n 2135/21).

Tuttavia, nel caso che qui ci riguarda, **il Datore di Lavoro PANTI Filippo ha disonorato la procedura assumendosene la responsabilità assoluta congiunta e disgiunta di tutto quanto illegittimamente ed illegalmente occorso**; segue.

Nel corso del presente giudizio, sarà onere del Datore di Lavoro PANTI Filippo provare



l'impossibilità di utilizzare il lavoratore in altra posizione di lavoro o in altre mansioni equivalenti e/o inferiori (cfr. Trib. Ravenna, sez. lav., 6 settembre 2017, n. 276); allo stato, l'onere di *repêchage* non risulta adeguatamente assolto; segue.

Inoltre, e si tratta di un'ulteriore violazione di legge, la sospensione dell'odierno ricorrente è stata disposta dapprima fino al "31.12.2021" e, poi, con comunicazione del "07.01.2022" (cfr. **documento 5**) che consisteva in un mero riscontro alla trasmissione inviata in data "02.01.2022" dall'odierno ricorrente. La sospensione è stata implicitamente prorogata da parte del facente funzione di Direttore PANTI Filippo agente presso l'ente Datore del Lavoro: ENDOMOS SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE – ONLUS omettendo di specificare un termine finale da intendersi essenziale e comunque fondamentale ai fini, quantomeno, della sua validità; segue

Come noto, in data 11 settembre 2021, è entrato in vigore il "D.L. n. 122 del 10.09.2021", recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio-sanitario-assistenziale e, dunque: *dal 10 ottobre 2021 fino al 31 dicembre 2021 (termine di cessazione dello stato di emergenza per le persone)*, **"l'obbligo vaccinale si applicava altresì a TUTTI i soggetti, ANCHE esterni, che svolgevano, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa nelle strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie,"** come l'odierno ricorrente; segue.

Erano, pertanto, tenuti ad assicurare il rispetto dell'obbligo di cui si discute sia i responsabili delle suddette strutture che i datori di lavoro dei soggetti che a qualunque titolo svolgevano attività lavorativa sulla base di contratti esterni; segue.

Per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario, *nonché i lavoratori dipendenti delle strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie come, tra gli altri, l'odierno ricorrente*, **la sospensione della prestazione lavorativa come illegalmente comminata nel caso che qui ci riguarda ha comportato la mancata corresponsione della retribuzione, quanto di ogni altro compenso e/o emolumento, anche a titolo contributivo e previdenziale comunque denominato, fino all'assolvimento dell'obbligo "vaccinale"**, in virtù di quanto previsto dall'articolo 4, c. 10, D.L. n. 44/2021, il termine ultimo era il 31 dicembre 2021, fermo restando pur sempre il reimpiego di tali soggetti in mansioni lavorative anche diverse, senza tuttavia comportare la decurtazione di cui sopra (onorando così il contratto primigeno di lavoro); segue.

Alla luce di ciò, dunque, è palese il mancato rispetto, nel caso che qui ci riguarda, da parte del facente funzione di Direttore PANTI Filippo agente presso l'ente Datore del Lavoro: ENDOMOS SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE – ONLUS dell'iter procedimentale che congiuntamente e disgiuntamente doveva trovare applicazione e, pertanto, tale comportamento è oggetto, nel presente contesto, di puntuali doglianze, così come esposte dalla scrivente Legale Rappresentanza che meritano di essere accolte in quanto fondate sul piano giuridico e fattuale; continua.

3. Ancora, nel merito: SUI DANNI PATITI



La presente **Legale Rappresentanza** rende noto che l'*iter* procedimentale applicabile anche nel caso che qui ci riguarda ricusa interpretazioni alternative: la violazione della procedura amministrativa commessa ai danni del latore Dipendente Roberto Giannelli agente (in veste di Trustee del TRUST GIANNELLI ROBERTO), unitamente alla circostanza che il Responsabile facente funzione di Direttore PANTI Filippo agente presso l'ente Datore del Lavoro: ENDOMOS SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE – ONLUS ha mancato di adibire Roberto Giannelli a mansioni diverse da quelle per le quali era stato originariamente assunto, ha comportato l'illegittimità della sospensione comminata dal Datore di Lavoro. Ne consegue pertanto un obbligo di risarcire il latore per il danno patito consistente come segue, con riserva sin da ora di una migliore quantificazione, in attesa delle determinazioni che **P'Onorevole equa Autorità Giudiziaria** adita in corso di causa intenderà assumere nel caso che qui ci riguarda; segue.

Come noto, nel Diritto, la norma è una regola di condotta, stabilita d'autorità o convenuta di comune accordo e di origine consuetudinaria, che ha come fine quello di guidare il comportamento dei singoli e/o della collettività, di regolare un'attività pratica e/o di indicare i procedimenti da seguire in casi determinati; segue.

È evidente, pertanto, che la valenza di una norma è differente rispetto a quella di una legge, quest'ultima rappresenta equità e giustizia e pertanto prevale sempre, *sic et simpliciter*; segue.

Qui di seguito, a titolo meramente semplificativo, si riporta un elenco delle norme della Costituzione della Repubblica Italiana che, in tale contesto, sono state sovrastate da un intervento del Legislatore da considerarsi illegittimo, senza tenere assolutamente in considerazione la loro natura e dunque la loro immodificabilità attraverso una procedura *ad hoc*:

- a) articolo 1 Costituzione, specifica: «L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro»; segue
- b) articolo 2 della Costituzione, specifica: «La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo»; segue
- c) art. 10 Costituzione: l'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute; segue
- d) articolo 13 Costituzione, specifica: «La libertà personale è inviolabile»; segue
- e) articolo 21 Costituzione, specifica: «*Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione*»; segue
- f) articolo 32 Costituzione, specifica: «La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana»; segue
- g) articolo 6 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, specifica: “Ogni individuo ha diritto, in ogni luogo, al riconoscimento della sua personalità giuridica”; segue.



Dunque, il latore Roberto Giannelli con la notifica del presente ricorso ricusa ed espone la violazione subita ai suoi diritti e crediti nel caso che qui ci riguarda, estrinsecantesi in un abuso di norme, dove era d'obbligo il rispetto della riserva di legge presente in materia; segue.

Più specificatamente, è stata sovrastata la gerarchia delle fonti di diritto, con il solo fine di asservire la comunità, contravvenendo pertanto ai più elementari valori in possesso dell'essere vivente in un corpo di un onorevole uomo vivo "habeas corpus" rivendicando, per mezzo della costituzione di un living trust, i suoi diritti inviolabili quale nativo "motu proprio"; segue.

In altri termini, **impedire ad un Dipendente l'accesso fisico al suo posto di lavoro è già di per sé una gravissima violazione, poiché tale azione avviene in forza di un potere e non in forza di una legge**, continua.

La scrivente **Rappresentanza Legale** ha già provveduto ad indicare i numerosi profili di inadempimento posti in essere dal facente funzione di Direttore PANTI Filippo agente presso l'ente Datore del Lavoro: ENDOMOS SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE – ONLUS ai danni dell'odierno ricorrente, relativamente alla violazione del contratto di lavoro sinallagmatico in essere tra le parti, ma è doveroso precisare quanto segue.

In primo luogo, si intende sottoporre al vaglio equo dell'Autorità Giudiziaria², in questa sede adita, la questione relativa ai profili di responsabilità illimitata congiunta e disgiunta scaturenti dall'inadempimento del facente funzione di Direttore PANTI Filippo agente presso l'ente Datore del Lavoro: ENDOMOS SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE – ONLUS ai precetti di cui al Regolamento UE 953/21:

- **al considerando 36**, la suddetta fonte comunitaria vieta di fatto la discriminazione diretta o indiretta anche di coloro che hanno scelto di astenersi dal precetto imposto in virtù della disposizione comunitaria, il giudice in equità aveva l'onere e la facoltà di disapplicare la norma interna vigente in quanto contrastante con il dettato normativo di rango comunitario e, dunque, di rango superiore; e
- **l'articolo 17 del predetto Regolamento comunitario** specifica la diretta applicabilità del considerando 36, motivo per cui viene legittimata l'obbligatoria disapplicazione in tutti gli Stati Membri delle normative interne non conformi al Regolamento comunitario di cui si discute: in altri termini, il PANTI Filippo aveva l'obbligo di attenersi al buon senso del suddetto passaggio; segue

Altresì, si cita **l'art. 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea** in virtù del quale è espressamente vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata sul sesso, razza, colore della pelle, origine etnica o sociale, caratteristiche genetiche, lingua, religione o **convinzioni personali**, quali devono intendersi quelle oggetto del presente ricorso; segue.

² "LEGGE 13 aprile 1988, n. 117 Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati.



Ed ancora, **Part. 9 comma 2 Dispositivo della Risoluzione A/RES/53/144** in virtù del quale ciascuno Stato deve intraprendere qualsivoglia genere di misura necessaria ed atta a garantire che DIRITTI E LE LIBERTÀ DI CUI ALLA DICHIARAZIONE QUI DI SOPRA RICHIAMATA VENGANO RISPETTATI COME RIMEDIO E IN ONORE; segue

La scrivente rappresentanza legale ritiene altresì opportuno esaminare, nel caso che qui ci riguarda, le ulteriori norme di legge qui di seguito elencate:

1. **art. 1175 Codice Civile**: l'articolo fa riferimento al concetto del comportamento secondo correttezza, a cui può affiancarsi quello di buona fede in senso oggettivo, cioè il dovere di comportarsi con lealtà, onestà e con la diligenza del buon padre di famiglia; la norma in questione impone a ciascun contraente di comportarsi in modo da evitare di ledere l'interesse dell'altro oltre i limiti della legittima tutela dell'interesse proprio; segue.

Il creditore ha la facoltà di respingere solo le condizioni contrattuali rivelatesi inattuabili e che per convenzione importino una modifica sostanziale del patto originario e, dunque, tornando al caso che qui ci riguarda, il Datore di lavoro PANTI Filippo agente presso la Società ENDOMOS SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE – ONLUS aveva l'obbligo di agevolare l'esecuzione della prestazione lavorativa da parte del Dipendente latore Roberto Giannelli evitando di renderla più disagiata e gravosa. Per cui sono state violate, così facendo, le basilari regole di correttezza a cui doveva ispirarsi il suo comportamento così come prescritto dal dettato normativo dell'art. 1175 c.c.; segue

2. **art. 2043 Codice Civile**: l'articolo fa riferimento al concetto di risarcimento per fatto illecito e, dunque, *“chiunque cagioni ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto doloso o colposo a risarcire il danno cagionato”*.

Tornando alla tematica dei nocuenti patiti dall'odierno ricorrente a seguito delle condotte illegittime *DE JURE E DE FACTO* perpetrate ai Suoi danni ad opera del facente funzione di Direttore PANTI Filippo agente presso l'ente Datore del Lavoro: ENDOMOS SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE – ONLUS, giova precisare quanto segue:

- 2.1 in primo luogo, nel caso che qui ci riguarda, si è verificata quella tipologia di disagio che per dottrina e giurisprudenza dominante si definisce *danno emergente* consistente nella perdita delle retribuzioni e degli emolumenti contributivi maturati a far corso dalla sospensione fino alla data di effettivo reintegro sul posto di lavoro, ancora ad oggi omessa;
- 2.2 in secondo luogo, l'ulteriore danno patito e *patiendo* di cui si chiede nel presente giudizio equo il relativo ristoro, ai danni del Responsabile facente funzione di Direttore PANTI Filippo agente presso l'ente Datore del Lavoro: ENDOMOS SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE – ONLUS consiste nel mancato guadagno e/o mancato profitto che era lecito e legittimo che l'odierno ricorrente ottenesse senza il verificarsi dell'evento dannoso, il noto *lucro cessante*; segue.



È infatti evidente che, ove il responsabile facente funzione di Direttore PANTI Filippo agente presso l'ente Datore del Lavoro: ENDOMOS SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE – ONLUS nel preciso adempimento degli obblighi del contratto primigeno aveva l'onere verso il Dipendente Roberto Giannelli agente (in veste di Trustee del TRUST GIANNELLI ROBERTO) di adibirlo allo svolgimento di mansioni lavorative alternative, permettendo allo stesso di declinare la “campagna vaccinale”. Tale ultima pratica sperimentale, peraltro **priva del necessario consenso informato**, ha poi evidenziato potenziali cause avverse certificate come “Morti Improvise” e, dunque, il ricollocamento a mansioni differenti avrebbe evitato l'evidente compromissione e parimenti garantito il pacifico esercizio delle libertà individuali costituzionalmente garantite; segue. Per tale ragione, a fronte dell'inadempimento del facente funzione di Direttore PANTI Filippo agente presso l'ente Datore del Lavoro: ENDOMOS SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE – ONLUS come qui di sopra meglio esplicitato in merito al contratto di lavoro in essere tra le parti, l'uomo Roberto Giannelli, al fine di far valere i propri crediti e libertà, fra cui altresì quello al ristoro pecuniario per l'offesa subita, domanda in questa sede un risarcimento di tutti i danni patiti e *patiendi* (a titolo di mancate retribuzioni a far corso dal “10.10.2021” e a titolo di ristoro della compromissione dell'immagine professionale dell'odierno ricorrente e/o della sua dignità e/o capacità a provvedere all'individuale sostentamento tramite lo svolgimento di un'attività lavorativa incondizionata), che si quantificano in complessivi **1 000 000,00 (unmilione, zero zero) EUR uguale importo in euro e/o nella maggiore o minore somma che dovesse emergere in sede istruttoria e/o apparire equa e di giustizia in corso di causa**; segue.

Tutto ciò premesso, con riserva di ogni ulteriore e migliore argomentazione, deduzione, eccezione, produzione documentale, indicazioni di eventuali testi e formulazione di ulteriori capitoli, anche in conseguenza delle istanze, delle produzioni e delle difese di controparte, il Dipendente Roberto Giannelli agente (in veste di Trustee del TRUST GIANNELLI ROBERTO), come sopra rappresentato e domiciliato

CHIEDE

che in via equa e di giustizia il Tribunale di Firenze, in funzione di Giudice del Lavoro, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, Voglia fissare l'udienza di comparizione delle parti e di discussione della causa, perché siano, previo esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione, accolte le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'Onorevole Tribunale adito, *contrariis reiectis*:

- **in via pregiudiziale e/o preliminare**: accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva in quanto la sospensione dallo svolgimento dell'attività lavorativa è stata comunicata all'odierno ricorrente a mezzo Posta elettronica certificata, il cui dominio e domicilio elettivo appartengono, tuttavia, solo all'Ente Trust GIANNELLI ROBERTO e non anche al domicilio del lavoratore persona fisica;



- **nel merito, in via principale**: accertare e dichiarare l'illegittimità della sospensione lavorativa comminata dal Responsabile facente funzione di Direttore PANTI Filippo agente presso l'ente Datore del Lavoro: ENDOMOS SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE – ONLUS ai danni del Dipendente Roberto Giannelli agente (in veste di Trustee del TRUST GIANNELLI ROBERTO) stante la violazione dell'art. 4 del D.L. n. 44/2021 come convertito con Legge n. 76/2021 e della Legge n. 122/2021 e, dunque, la sua nullità per vizio di forma, contenuto e procedura *de facto de jure* illegittima e illegale; segue.

- **nel merito, in via principale**: condannare il Datore di Lavoro: Responsabile facente funzione di Direttore PANTI Filippo agente presso l'ente Datore del Lavoro: ENDOMOS SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE – ONLUS al risarcimento dei danni subiti dal Roberto Giannelli in conseguenza dell'illegittima sospensione lavorativa comminata ai Suoi danni, sia di natura patrimoniale sia di diversa natura, che si quantificano in **1 000 000,00 (unmilione, zero zero) EUR uguale importo in euro**, o di quell'altra maggiore o minore somma che verrà ritenuta di giustizia, il tutto con interessi legali, e/o in subordine da determinarsi in via equitativa.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali come per legge.

In via istruttoria, si chiede altresì che l'Onorevole Giudice adito del Tribunale di Firenze, in funzione di Giudice del Lavoro, Voglia nominare un Consulente Tecnico d'Ufficio al fine di quantificare i contributi previdenziali ed assistenziali di spettanza del Dipendente Roberto Giannelli e da quest'ultimo maturati dal 10.10.2021 al 02.11.2022.

In via istruttoria, si chiede altresì che l'Onorevole Giudice adito del Tribunale di Firenze, in funzione di Giudice del Lavoro, Voglia ammettere interrogatorio formale del PANTI Filippo ora in funzione di legale rappresentante *pro tempore* presso SERVIZI INTEGRATI TOSCANI SOC COOP CONSORTILE con sede in Firenze (FI), via Di Camporeggi, nr. 1 cap 50129 sui capitoli 2, 3, 4, 6, 7, 8, 12 e 13 dell'esposizione IN FATTO del presente atto che qui si devono intendere integralmente trascritti e preceduti dalla locuzione "Vero che".

Una copia originale dell'atto riproducibile in giudizio è custodita presso il testimone vivente in un corpo vivo Roberto Giannelli ospite in Vicchio (FI), via Antonio Gramsci, n. 3, cap. 50039.

La copia originale del presente ricorso è spedita del servizio di Poste Italiane con raccomandata con prova di consegna RP 05267060792-0 riservato all'affrancatura e agli indicativi richiesti per la spedizione: con data certa UPU e etichetta RP 05267060792-0 Poste Italiane apposta debitamente affrancata con francobollo delle Poste Italiane conforme alle normative UPU indirizzata che assevera il contenuto all'interno del plico dichiarato notificato dal proponente in buona fede, detto e atto di bene, in onore, nel vero: omnia vincit amor da sempre, ora in perpetuo e senza pregiudizio.

In via istruttoria, si depositano, in copia fotostatica, i seguenti 13 (tredici) documenti:

Documento 1: lettera di assunzione del 16 aprile 2018 di pagine 2 (due); e



Documento 2: screenshot “gruppo whatsapp” del 8 ottobre 2021 di pagine 1 (una); e
Documento 3: “comunicazione” del 13 ottobre 2021 di pagine 1 (una); e
Documento 4: “comunicazione” del 02 gennaio 2022 di pagine 4 (quattro); e
Documento 5: “comunicazione” del 7 gennaio 2022 di pagine 2 (due); e
Documento 6: “notifica” del 07 febbraio 2022 di pagine 12 (dodici); e
Documento 7: “comunicazione” del 23 febbraio 2022 di pagine 4 (quattro); e
Documento 8: “notifica” del 16 marzo 2022 di pagine 12 (dodici); e
Documento 9: “comunicazione” del 21 marzo 2022 di pagine 6 (sei); e
Documento 10: “notifica” del 19 giugno 2022 di pagine 12 (dodici); e
Documento 11: “comunicazione” del 30 giugno 2022 di pagine 8 (otto); e
Documento 12: atto di rigetto di pagine 25 (venticinque); e
Documento 13: copia numero 13 (tredici) buste paga dal mese di ottobre 2021 al mese di ottobre 2022 di pagine 13 (tredici); e
Documento 14: screenshot emolumento di 3 972,50 (tremilanovecentosettantadue, cinquanta) EUR uguale importo in euro di pagine 1 (una); e

Ai fini della normativa sul contributo unificato si precisa che il valore della presente controversia è pari ad 1 000 000,00 (unmilione, zero zero) EUR uguale importo in euro.

Con osservanza.

Modena-Firenze, lì 13 giugno 2023

Avv. Elisa Benatti

Avv. Francesca Mazzone

